



STUDIO LEGALE  
SINDONA & PARTNERS  
AVV. FRANCESCO DI PRETORO

Patrocinante in Cassazione

SPECIALE - DL CARCERI (DL. 04.07.2024 n. 92)

Annotazioni

**1. MODIFICHE FONDAMENTALI SU LIBERTA' ANTICIPATA EX 54 OP**

Annotazioni

**- Nuovo 656 comma 10 bis CPP (introdotto dall'art 5 del DL)**

- Sarà indicata nell'ordine di esecuzione la pena da espiare computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni dicui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
- non saranno riconosciute detrazioni di pena qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione (o ovviamente qualora abbia subito sanzioni disciplinari).

**- Nuovo testo 69 bis OP (introdotto dall'art. 5 DL)**

(Procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

00198 Roma – Via Emilio de' Cavalieri, 11

48 Burj Gate, 10th Floor, room #1001, Downtown, **Dubai (EAU)** - Tel.: +971.4.321 62 60

- 7th Floor - CI Tower - khalidiya Area - **Abu Dhabi**

Tel 340.3352416 – 06.88376007 – 06.3610837 - fax 06.3611478

C.F.: DPRFNC75P25H501N – P.I.: 08127601006

e-mail: [studiolegaledipretoro@gmail.com](mailto:studiolegaledipretoro@gmail.com); pec: [francescodipretoro@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescodipretoro@ordineavvocatiroma.org)

WebSite: <https://www.studiolegaledpr.it>



STUDIO LEGALE  
**SINDONA & PARTNERS**  
AVV. FRANCESCO DI PRETORO

Patrocinante in Cassazione

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, **entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione**, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.».

Segue

**ULTERIORI INTERESSANTI MODIFICHE del DL 92/2024**

- Si ad incremento colloqui telefonici con il detenuto (art. 6 DL)
- Nuovo reato del 314 bis (che sostituisce il reato di abuso d'ufficio abrogato) indebita destinazione con profitto da parte del PU o incaricato di pubblico servizio) (ART 9 DL 92/2024).

Roma – Mazara del Vallo li 16.07.2024

Avv. Francesco Di Pretoro